Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare

2025/0133(COD)

4.12.2025**PARERE**

della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/14/CE, 2011/65/UE, 2013/53/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE e 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la digitalizzazione e le specifiche comuni (COM(2025)0503 – C10-0091/2025 – 2025/0133(COD))

Relatore per parere: Raúl de la Hoz Quintano

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare presenta alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, quanto segue:

Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Per garantire la coerenza e la comparabilità delle informazioni relative a sostenibilità e sicurezza, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a promuovere sistemi di dati armonizzati e interoperabili, assicurando un monitoraggio ambientale più efficiente ed evitando duplicazioni e la proliferazione di schemi di comunicazione digitale paralleli o frammentati.

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La crescente importanza della digitalizzazione nella semplificazione dei quadri normativi richiede la riduzione e la modernizzazione delle prescrizioni in materia di comunicazione e degli obblighi degli operatori economici. In linea con gli sforzi volti ad accelerare la digitalizzazione, è essenziale digitalizzare pienamente la comunicazione tra imprese e autorità e gli obblighi degli operatori economici quando non incidono sulla tutela e sulla sicurezza dei consumatori. L'adozione della digitalizzazione non si limiterà a semplificare le procedure di conformità, ma migliorerà anche l'efficienza complessiva del quadro normativo, offrendo in ultima analisi vantaggi tanto alle imprese quanto alle	(4) La crescente importanza della digitalizzazione nella semplificazione dei quadri normativi richiede la riduzione***, l'armonizzazione*** e la modernizzazione delle prescrizioni in materia di comunicazione e degli obblighi degli operatori economici. In linea con gli sforzi volti ad accelerare la digitalizzazione, è essenziale digitalizzare pienamente la comunicazione tra imprese e autorità e gli obblighi degli operatori economici quando non incidono sulla tutela e sulla sicurezza dei consumatori. L'adozione della digitalizzazione non si limiterà a semplificare le procedure di conformità, ma migliorerà anche l'efficienza complessiva del quadro normativo, offrendo in ultima analisi vantaggi tanto

autorità.

alle imprese quanto alle autorità.

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Inoltre le direttive 2000/14/CE, 2013/53/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE e 2014/53/UE prevedono che il prodotto sia accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità UE. Considerando l'evoluzione della digitalizzazione, è essenziale modernizzare tale obbligo imponendo che detta dichiarazione di conformità UE accompagni il prodotto in formato elettronico. Il fabbricante dovrebbe pertanto assicurarsi che la dichiarazione di conformità UE sia accessibile tramite un indirizzo internet o un codice leggibile meccanicamente.	(7) Inoltre le direttive 2000/14/CE, 2013/53/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE e 2014/53/UE prevedono che il prodotto sia accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità UE. Considerando l'evoluzione della digitalizzazione, è essenziale modernizzare tale obbligo imponendo che detta dichiarazione di conformità UE accompagni il prodotto in formato elettronico. Il fabbricante dovrebbe pertanto assicurarsi che la dichiarazione di conformità UE sia ***direttamente*** accessibile tramite un indirizzo internet o un codice leggibile meccanicamente.

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Tenendo conto del fatto che nel 2024 almeno il 94 % delle famiglie dell'UE aveva accesso a internet, il formato cartaceo delle istruzioni ***per l'uso*** che accompagnano i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive interessate è obsoleto e non è in linea con le tecnologie***, le prassi dei consumatori o gli obiettivi verdi*** attuali. Di conseguenza nelle direttive dovrebbe essere ***introdotta la possibilità di prevedere*** un formato digitale per le istruzioni. Ciò consentirà ai fabbricanti di fornire istruzioni in formato digitale***, qualora desiderino procedere in tal senso***. Se i fabbricanti ***scelgono di fornire*** istruzioni in formato digitale, le informazioni sulla sicurezza, comprese le istruzioni che incidono sulla sicurezza del	(8) Tenendo conto del fatto che nel 2024 almeno il 94 % delle famiglie dell'UE aveva accesso a internet, il formato cartaceo delle istruzioni che accompagnano i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive interessate è obsoleto e non è in linea con le tecnologie attuali***. La disponibilità di istruzioni sui prodotti in formato digitale offre l'opportunità di allinearsi alle tecnologie attuali e contribuire agli obiettivi di sostenibilità***. Di conseguenza nelle direttive ***interessate*** dovrebbe essere ***introdotto*** un formato digitale per le istruzioni. Ciò consentirà ai fabbricanti di fornire istruzioni in formato digitale. Se i fabbricanti ***forniscono*** istruzioni in formato digitale, le informazioni sulla

prodotto, dovrebbero essere fornite in formato cartaceo o indicate sul prodotto, al fine di continuare a tutelare la sicurezza dei consumatori. Inoltre, su richiesta, al momento dell'acquisto e per un certo periodo di tempo dopo l'acquisto, gli utilizzatori finali dovrebbero poter ottenere una copia cartacea delle istruzioni per l'uso o delle informazioni sulla sicurezza.	sicurezza, comprese le istruzioni che incidono sulla sicurezza del prodotto, dovrebbero essere fornite in formato cartaceo o indicate sul prodotto, al fine di continuare a tutelare la sicurezza dei consumatori***, segnalando inoltre come e dove accedere al formato digitale, così da offrire loro una protezione rafforzata***. ***Le istruzioni dovrebbero essere facilmente accessibili tramite un link internet, gratuitamente e senza richiedere agli utenti di fornire dati personali, scaricare file o installare altre applicazioni.*** Inoltre, su richiesta, al momento dell'acquisto e per un certo periodo di tempo dopo l'acquisto, gli utilizzatori finali dovrebbero poter ottenere una copia cartacea delle istruzioni per l'uso o delle informazioni sulla sicurezza. ***In ogni caso, anche gli utilizzatori finali dovrebbero essere chiaramente informati del loro diritto di richiedere le istruzioni o le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo.***

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) La transizione verso la fornitura digitale di informazioni relative alla sicurezza e alla conformità dovrebbe rimanere proporzionata e accessibile alle PMI. L'approccio "digitale per default" dovrebbe essere accompagnato da garanzie favorevoli alle PMI che garantiscano soluzioni semplici, interoperabili ed efficaci dal punto di vista dei costi, senza richiedere risorse o investimenti aggiuntivi importanti.

Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*

(10) Al fine di agevolare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità nazionali competenti e gli utilizzatori finali, l'indicazione di un contatto digitale del fabbricante sul prodotto e nella dichiarazione di conformità UE è necessaria al fine di migliorare l'efficacia della vigilanza del mercato e accelerare il processo di tracciamento dei prodotti non conformi. Attualmente gli operatori economici sono tenuti a indicare il proprio indirizzo postale sul prodotto, ma ciò non è sempre sufficiente a garantire che le autorità competenti possano stabilire contatti rapidi. È pertanto necessario imporre agli operatori economici di fornire ***un indirizzo postale e*** un contatto digitale sul prodotto e nella dichiarazione di conformità UE. Tale contatto digitale dovrebbe essere definito nelle direttive.	(10) Al fine di agevolare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità nazionali competenti e gli utilizzatori finali, l'indicazione di un contatto digitale del fabbricante sul prodotto e nella dichiarazione di conformità UE è necessaria al fine di migliorare l'efficacia della vigilanza del mercato e accelerare il processo di tracciamento dei prodotti non conformi. Attualmente gli operatori economici sono tenuti a indicare il proprio indirizzo postale sul prodotto, ma ciò non è sempre sufficiente a garantire che le autorità competenti possano stabilire contatti rapidi. È pertanto necessario imporre agli operatori economici di fornire un contatto digitale sul prodotto e nella dichiarazione di conformità UE. Tale contatto digitale dovrebbe essere definito nelle direttive interessate. ***Il contatto digitale dovrebbe consentire agli utilizzatori finali e alle autorità competenti di contattare direttamente gli operatori economici. Per gli utilizzatori finali, il contatto digitale dovrebbe essere accessibile gratuitamente e senza richiedere operazioni aggiuntive da parte dell'utilizzatore, ad esempio fornire dati personali, scaricare file o installare altre applicazioni.***

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) L'attuale quadro dell'Unione in materia di normazione, che si basa sul regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, rappresenta il quadro predefinito per l'elaborazione di norme che prevedono una presunzione di conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e salute o di alto tipo. Tuttavia, qualora le norme armonizzate non esistano o siano insufficienti, la Commissione dovrebbe poter adottare atti di esecuzione che	(13) L'attuale quadro dell'Unione in materia di normazione, che si basa sul regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, rappresenta il quadro predefinito per l'elaborazione di norme che prevedono una presunzione di conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e salute o di alto tipo. Tuttavia, ***solo*** qualora le norme armonizzate non esistano o siano insufficienti, la Commissione dovrebbe***, previa consultazione con le organizzazioni***

stabiliscano specifiche comuni per i requisiti essenziali di salute e sicurezza o altri requisiti, come soluzione alternativa eccezionale al fine di agevolare l'obbligo del fabbricante di rispettare tali requisiti di salute e sicurezza o di altro tipo.	***europee di normazione e i pertinenti portatori di interessi,*** poter adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni per i requisiti essenziali di salute e sicurezza o altri requisiti, come soluzione alternativa eccezionale al fine di agevolare l'obbligo del fabbricante di rispettare tali requisiti di salute e sicurezza o di altro tipo.

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2000/14/CE
Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) "contatto digitale", qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale gli operatori economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di registrarsi o scaricare un'applicazione.;	g) "contatto digitale", qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile ***gratuitamente*** attraverso il quale gli operatori economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di ***operazioni aggiuntive, come*** registrarsi o scaricare un'applicazione.;

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2000/14/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
le macchine ed attrezzature recano la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito e sono accompagnate dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente ***che*** attraverso il quale è possibile accedere alla dichiarazione CE di conformità.;	le macchine ed attrezzature recano la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito e sono accompagnate dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente attraverso il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione CE di conformità.;

Emendamento 10
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2000/14/CE
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano tutti gli opportuni provvedimenti per garantire che le macchine ed attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, possano essere immesse in commercio o messe in servizio solo se conformi al disposto della presente direttiva, recanti la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito e accompagnate dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente attraverso il quale è possibile accedere alla dichiarazione CE di conformità.;	1. Gli Stati membri adottano tutti gli opportuni provvedimenti per garantire che le macchine ed attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, possano essere immesse in commercio o messe in servizio solo se conformi al disposto della presente direttiva, recanti la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito e accompagnate dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente attraverso il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione CE di conformità.";

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2000/14/CE
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l'immissione in commercio o la messa in servizio nel loro territorio di macchine ed attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, conformi al disposto della presente direttiva, recanti la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito e accompagnate dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente attraverso il quale è possibile accedere alla dichiarazione CE di conformità.;	1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l'immissione in commercio o la messa in servizio nel loro territorio di macchine ed attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, conformi al disposto della presente direttiva, recanti la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito e accompagnate dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente attraverso il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione CE di conformità.;

Emendamento 12
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 3 – punto 6 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
6 bis) "contatto digitale", qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e	6 bis) "contatto digitale", qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e

accessibile attraverso il quale gli operatori economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di registrarsi o scaricare un'applicazione;;	accessibile ***gratuitamente*** attraverso il quale gli operatori economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di ***operazioni aggiuntive, come*** registrarsi o scaricare un'applicazione;;

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 7 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) qualora la conformità degli AEE alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di cui alla lettera b), i fabbricanti redigano una dichiarazione UE di conformità, in formato elettronico, e appongano la marcatura CE sul prodotto finito.;	c) qualora la conformità degli AEE alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di cui alla lettera b), i fabbricanti redigano una dichiarazione UE di conformità, in formato elettronico ***accessibile***, e appongano la marcatura CE sul prodotto finito.;

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 7 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) i fabbricanti indichino sull'AEE oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'AEE, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, nonché il proprio ***indirizzo postale e il proprio*** contatto digitale. ***L'indirizzo postale e*** il contatto digitale ***devono*** rappresentare un punto di contatto unico del fabbricante. Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione contengono disposizioni per l'apposizione del nome, dell'indirizzo postale e del contatto digitale del fabbricante che siano almeno altrettanto rigorose, si applicano le disposizioni in questione;;	h) i fabbricanti indichino sull'AEE oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'AEE, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, nonché il proprio contatto digitale. Il contatto digitale ***deve*** rappresentare un punto di contatto unico del fabbricante. Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione contengono disposizioni per l'apposizione del nome, dell'indirizzo postale e del contatto digitale del fabbricante che siano almeno altrettanto rigorose, si applicano le disposizioni in questione;;

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera d
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 7 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) i fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscano a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'AEE alla presente direttiva, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità, e cooperino con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità delle AEE che hanno immesso sul mercato alla presente direttiva.;	j) i fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscano a quest'ultima, in formato elettronico ***accessibile***, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'AEE alla presente direttiva, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità, e cooperino con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità delle AEE che hanno immesso sul mercato alla presente direttiva.;

Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 8 – lettera b – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
"a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un'AEE alla presente direttiva;";	"a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità, in formato elettronico ***accessibile***, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un'AEE alla presente direttiva;";

Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 9 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
"d) "gli importatori indichino sull'AEE oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, nonché ***il loro indirizzo postale e*** il loro contatto digitale. Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione contengono disposizioni per l'apposizione del nome, dell'indirizzo postale e del contatto digitale dell'importatore che siano almeno altrettanto rigorose, si applicano le disposizioni in questione;";	"d) gli importatori indichino sull'AEE oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, nonché il loro contatto digitale. Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione contengono disposizioni per l'apposizione del nome, dell'indirizzo postale e del contatto digitale dell'importatore che siano almeno altrettanto rigorose, si applicano le disposizioni in questione";"

Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 9 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
"h) gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscano a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un'AEE alla presente direttiva in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità e cooperino con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità delle AEE che hanno immesso sul mercato alla presente direttiva.";	"h) gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscano a quest'ultima, in formato elettronico ***accessibile***, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un'AEE alla presente direttiva in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità e cooperino con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità delle AEE che hanno immesso sul mercato alla presente direttiva.";

Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 10 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
"d) i distributori, a seguito di una	"d) i distributori, a seguito di una

richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscano a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'AEE alla presente direttiva e cooperino con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità delle AEE che hanno messo a disposizione sul mercato alla presente direttiva.";	richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscano a quest'ultima, in formato elettronico ***accessibile***, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'AEE alla presente direttiva e cooperino con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità delle AEE che hanno messo a disposizione sul mercato alla presente direttiva.";

Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni che ***consentano la conformità*** alle prescrizioni essenziali di cui all'articolo 4 ***nei casi*** seguenti:	La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni che ***forniscono i mezzi per conformarsi*** alle prescrizioni essenziali di cui all'articolo 4***. Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni*** seguenti:

Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le prescrizioni di cui all'articolo 4 ***non sono contemplate da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;	a) ***non esiste una norma armonizzata che contempli*** le ***pertinenti*** prescrizioni di cui all'articolo 4 ***pubblicata*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***, né si prevede che sia pubblicata una norma entro un termine ragionevole***;

Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7

Direttiva 2011/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***le prescrizioni di cui all'***articolo ***4 sono contemplate da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma l'applicazione di tali norme, o di parti di esse, comporta la non conformità di materiali, componenti e AEE alle*** prescrizioni ***essenziali*** di cui all'articolo 4;	b) ***la Commissione, a norma dell'***articolo ***10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, ha chiesto a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata per le pertinenti*** prescrizioni di cui all'articolo 4 ***della direttiva 2011/65/UE e:***
	i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa; ***oppure***
	ii) le norme armonizzate corrispondenti a tale richiesta non sono fornite entro il termine stabilito conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012; oppure
	iii) le norme armonizzate non sono conformi alla richiesta e non soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi.

Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la Commissione ritiene che sia necessario far fronte a una questione urgente riguardante i materiali, i componenti e le AEE non conformi.	***soppresso***

Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 3.	Tali atti di esecuzione sono ***elaborati conformemente ai principi di cui all'allegato II, punto 3, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1025/2012 e*** adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Prima di elaborare i progetti di atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 di ritenere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Nell'elaborare i progetti di atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei pareri del gruppo di esperti assegnato, nonché di qualsiasi altro organismo pertinente, e consulta debitamente tutti i pertinenti portatori di interessi.

Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

2 quater. Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta tale norma conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento di una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga o modifica gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, o le parti di tali atti, che riguardano i medesimi requisiti contemplati da tale norma armonizzata.

Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quinquies. Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritengano che una specifica comune, o parti di essa, non soddisfino appieno le prescrizioni essenziali di cui all'articolo 4 che essa riguarda, ne informano la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.

Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 14 bis
	Valutazione
	Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione effettua una valutazione

dell'attuazione delle disposizioni introdotte dalla presente direttiva e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione nella quale valuta quanto segue:

a) l'impatto sulle PMI e sulla riduzione degli oneri amministrativi;

b) l'accessibilità per gli utenti finali e le autorità;

c) le prestazioni in termini di interoperabilità e cibersicurezza;

d) l'impatto della digitalizzazione sull'ambiente, sulla sicurezza dei prodotti e sulla protezione dei consumatori; ed

e) la necessità di ulteriori strumenti digitali armonizzati.

Sulla base dei risultati della valutazione di cui al primo comma, la Commissione esamina se sia necessario e fattibile adottare ulteriori misure per aumentare la coerenza normativa ed evitare inutili duplicazioni degli obblighi di comunicazione per gli operatori economici e le autorità competenti pertinenti.

La Commissione, se del caso, provvede affinché gli strumenti e le interfacce digitali siano interoperabili con il quadro del passaporto digitale di prodotto e non creino ulteriori oneri amministrativi per gli operatori economici, in particolare per le PMI.

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il relatore per parere dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver incluso nel suo parere alcun contributo di rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o di rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, da enumerare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica delle direttive 2000/14/CE, 2011/65/UE, 2013/53/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE e 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la digitalizzazione e le specifiche comuni
Riferimenti	COM(2025)0503 – C10-0091/2025 – 2025/0133(COD)
Commissione(i) competente(i) per il merito Annuncio in Aula	IMCO 10.7.2025
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 10.7.2025
Relatore(trice) per parere Nomina	Raúl de la Hoz Quintano 13.10.2025
Procedura semplificata - decisione	23.9.2025
Approvazione	3.12.2025
Esito della votazione finale	+: 69 –: 4 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Grégory Allione, Pascal Arimont, Sakis Arnaoutoglou, Christophe Clergeau, Annalisa Corrado, Antonio Decaro, Viktória Ferenc, Pietro Fiocchi, Emma Fourreau, Anne-Sophie Frigout, Heléne Fritzon, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Roman Haider, Martin Hojsík, Romana Jerković, Stefan Köhler, András Tivadar Kulja, Peter Liese, César Luena, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ignazio Roberto Marino, Dan-Ştefan Motreanu, Rasmus Nordqvist, Michele Picaro, Jessica Polfjärd, Massimiliano Salini, Silvia Sardone, Lena Schilling, Christine Schneider, Günther Sidl, Sander Smit, Susana Solís Pérez, Antonín Staněk, Ingeborg Ter Laak, Beatrice Timgren, Dimitris Tsiodras, Ana Vasconcelos, Aurelijus Veryga, Kristian Vigenin, Alexandr Vondra, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Michael Bloss, Biljana Borzan, Marie-Luce Brasier-Clain, Stefano Cavedagna, Susanna Ceccardi, Per Clausen, Raúl de la Hoz Quintano, Nikolas Farantouris, Sigrid Friis, Michalis Hadjipantela, Martin Häusling, Sérgio Humberto, Adam Jarubas, Pierre Jouvet, Norbert Lins, Sara Matthieu, Danuše Nerudová, Valentina Palmisano, Dennis Radtke, Elena Sancho Murillo, Antonella Sberna, Christine Singer, Anna Stürgkh, Kai Tegethoff, Ewa Zajączkowska-Hernik
Deputati di cui all'art. 216, par. 7, del regolamento presenti al momento della	Daniel Attard, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Mary Khan, Jaroslav Knot, Alexandra Mehnert, Matjaž Nemec, Paulius Saudargas,

votazione finale	Volker Schnurrbusch

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

69	+
ECR	Stefano Cavedagna, Pietro Fiocchi, Michele Picaro, Antonella Sberna, Beatrice Timgren, Aurelijus Veryga, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
ESN	Mary Khan, Volker Schnurrbusch, Ewa Zajączkowska-Hernik
PPE	Pascal Arimont, Raúl de la Hoz Quintano, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Michalis Hadjipantela, Sérgio Humberto, Adam Jarubas, Stefan Köhler, András Tivadar Kulja, Peter Liese, Norbert Lins, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Alexandra Mehnert, Dan-Ştefan Motreanu, Danuše Nerudová, Jessica Polfjärd, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Paulius Saudargas, Christine Schneider, Sander Smit, Susana Solís Pérez, Ingeborg Ter Laak, Dimitris Tsiodras
PfE	Marie-Luce Brasier-Clain, Viktória Ferenc, Anne-Sophie Frigout, Jaroslav Knot, Antonín Staněk
Renew	Grégory Allione, Sigrid Friis, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Martin Hojsík, Christine Singer, Anna Stürgkh, Ana Vasconcelos, Michal Wiezik
S&D	Sakis Arnaoutoglou, Daniel Attard, Biljana Borzan, Christophe Clergeau, Annalisa Corrado, Antonio Decaro, Heléne Fritzon, Romana Jerković, Pierre Jouvet, César Luena, Matjaž Nemec, Elena Sancho Murillo, Günther Sidl, Kristian Vigenin, Tiemo Wölken
Verts/ALE	Michael Bloss, Martin Häusling, Ignazio Roberto Marino, Sara Matthieu, Rasmus Nordqvist, Lena Schilling, Kai Tegethoff

4	-
The Left	Per Clausen, Nikolas Farantouris, Emma Fourreau, Valentina Palmisano

3	0
PfE	Susanna Ceccardi, Roman Haider, Silvia Sardone

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti